

evitato & accumularsi di altre spese, completamente irrecuperabili, così come irrecuperabile sarebbe stato il credito principale, anche se privilegiato, mancando nel fallimento qualsiasi partita attiva e rientrando, con precedenza su quelli dell'Istituto, altri crediti per tasse e spese di giustizia.

Per le considerazioni sopra esposte e data & urgenza di definire la pratica per il 15 luglio c.a., ad evitare il rinvio della decisione a causa delle ferie imminenti, ciò che sarebbe stato incompatibile con la necessità di concludere, per la data stessa, & l'affidanza con l'A.G.U.P., il Direttore Generale - su conforme parere del Presidente - ai sensi dello art. 4 dello Statuto organico dello I.N.F., approvato con R.D. 20 maggio 1926, n. 923, ha autorizzato & autorizza delle conclusioni cui è pervenuto il Giudice Delegato al fallimento della Società Votal - Gau-